

	STATUTO	
	Pro Loco Castiglione Olona APS	Allegato "C " Rep. 2682 Racc. 2158
	ART. 1	
	Denominazione, sede e durata	
	1.1 Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3	
	luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni	
	(di seguito "Codice del Terzo Settore") è costituita	
	un'associazione, con finalità di promozione sociale,	
	avente la denominazione di "Pro Loco Castiglione Olona	
	APS" (di seguito anche solo "Associazione" o "Pro Loco").	
	1.2 L'associazione costituita il 08 del mese di aprile	
	dell'anno 1972 con atto notarile in Notaio Dott. Mario	
	Ventura del Collegio Notarile di Milano, Repertorio n.	
	4385, Raccolta n. 630, ha sede legale nel Comune di	
	Castiglione Olona, Via Roma, n. 25, Codice Fiscale	
	80100820127 e Partita IVA 01698970124 ed ha durata	
	illimitata.	
	1.3 Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo	
	Comune può essere stabilito con delibera del Consiglio	
	Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo	
	l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.	
	1.4 La Pro Loco aderisce all'Unione Nazionale delle Pro Loco	
	d'Italia APS (di seguito UNPLI APS), per il tramite del	
	Comitato Regionale di competenza, di cui rispetta gli	
	Statuti nella loro interezza, riconoscendone la natura	

	vincolante.	
	ART. 2	
	Scopo, finalità e attività	
	2.1 La Pro Loco opera attivamente a favore dello sviluppo	
	sociale e turistico del Comune di Castiglione Olona e	
	svolge la propria attività ai fini della promozione	
	turistica e della valorizzazione delle realtà e delle	
	potenzialità naturalistiche, culturali, storiche e	
	sociali del territorio.	
	2.2 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo	
	principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo	
	svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei	
	propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o	
	più delle seguenti attività di interesse generale,	
	avvalendosi in modo prevalente dell'attività di	
	volontariato dei propri associati:	
	a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive	
	modificazioni, nonché le attività culturali di	
	interesse sociale con finalità educativa (ai sensi	
	dell'articolo 5, comma 1 lettera d) del Codice del	
	Terzo Settore);	
	b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e	
	al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e	

	all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse	
	naturali, con esclusione dell'attività, esercitata	
	abituamente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti	
	urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela	
	degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi	
	della legge 14 agosto 1991, n. 281 (ai sensi	
	dell'articolo 5, comma 1 lettera e) del Codice del	
	Terzo Settore);	
	c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio	
	culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto	
	legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive	
	modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, comma 1	
	lettera f) del Codice del Terzo Settore);	
	d) organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione	
	della cultura e della pratica del volontariato e delle	
	attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo	
	5, comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore);	
	e) organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi	
	dell'articolo 5, comma 1 lettera k) del Codice del	
	Terzo Settore);	
	f) organizzazione e gestione di attività sportive	
	dilettantistiche, (ai sensi dell'art. 5, comma 1,	

		lett. t) del Codice del Terzo Settore);	
		g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di	
		alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016,	
		n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di	
		denaro, beni o servizi a sostegno di persone	
		svantaggiate o di attività di interesse generale (ai	
		sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera u) del Codice	
		del Terzo Settore);	
		h) promozione della cultura della legalità, della pace	
		tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non	
		armata (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del	
		Codice del Terzo Settore);	
		i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di	
		beni confiscati alla criminalità organizzata. (ai	
		sensi dell'art. 5, comma 1, lett. z) del Codice del	
		Terzo Settore).	
		2.3 In particolare, per la realizzazione delle citate	
		attività di interesse generale, la Pro Loco si propone di:	
		a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente	
		la località in cui opera, proponendo alle	
		Amministrazioni competenti il miglioramento estetico	
		della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e	
		valorizzare le bellezze e risorse naturali, le	
		produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio	
		culturale, storico - monumentale, artistico ed	

	ambientale, attivando ogni possibile forma di	
	collaborazione con enti pubblici e privati;	
	b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con	
	gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni,	
	escursioni, spettacoli pubblici, mostre,	
	festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche	
	e/o folcloristiche, carnevali, corsi mascherati,	
	serate danzanti, concerti, spettacoli, camminate,	
	escursioni, gite, manifestazioni sportive, mercatini,	
	sagre, fiere e/o manifestazioni di altro genere,	
	nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero	
	ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che	
	servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno	
	dei turisti e la qualità della vita dei residenti e a	
	favorire l'aggregazione sociale e il turismo	
	sostenibile;	
	c) sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica e	
	ambientale e la conoscenza globale del territorio, e	
	più in generale sensibilizzare la popolazione	
	residente nei confronti del fenomeno turistico;	
	d) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e	
	della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;	
	e) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi	
	locali di valenza turistica svolgendo tutte quelle	
	azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;	

	f) collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza	
	sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di	
	interesse turistico, verificando soprattutto il	
	rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le	
	opportune modificazioni;	
	g) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti,	
	anche tramite la gestione degli Uffici d'informazione	
	previsti dalle leggi vigenti in materia;	
	h) promuovere e sviluppare la solidarietà e il	
	volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso	
	attività nel settore sociale e del volontariato a	
	favore della popolazione del territorio (proposte	
	turistiche specifiche per la terza età, progettazione	
	e realizzazione di spazi sociali destinati	
	all'educazione, alla formazione e allo svago dei	
	minori, iniziative di coinvolgimento delle varie	
	componenti della comunità locale finalizzate anche	
	all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione,	
	organizzazione di itinerari turistico-didattici per	
	gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per	
	favorire la conoscenza del territorio, la cultura del	
	medesimo anche ricollegando i valori del nostro	
	territorio e della nostra cultura con quelli degli	
	emigrati residenti all'estero), riattivare un	
	collegamento anche con le persone che sono emigrate;	

	i) realizzare o partecipare a manifestazioni di	
	particolare interesse storico, artistico e culturale,	
	legate agli usi e alle tradizioni della comunità	
	locale, anche attraverso la valorizzazione dei beni	
	immateriali;	
	j) attivare la progettazione di iniziative e servizi, in	
	linea con le disposizioni e i bandi delle politiche	
	regionali, nazionali e comunitarie.	
	2.4 Ai fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a	
	titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito	
	strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria	
	attività.	
	2.5 La Pro Loco, inoltre, può esercitare attività diverse,	
	strumentali e secondarie rispetto alle attività di	
	interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti	
	dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro	
	individuazione potrà essere operata su proposta del	
	Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci.	
	Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il	
	Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere	
	secondario e strumentale delle stesse nei documenti di	
	bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del	
	Terzo Settore.	
	2.6 L'Associazione può svolgere attività di somministrazione	
	di alimenti e bevande a favore dei propri associati, nel	

	rispetto della disciplina di cui al decreto 4 aprile	
	2001, n. 235 e successive modifiche e integrazioni.	
	2.7 L'associazione può esercitare anche attività di raccolta	
	fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni,	
	lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al	
	fine di finanziare le proprie attività di interesse	
	generale. L'attività di raccolta fondi può essere	
	realizzata anche in forma organizzata e continuativa,	
	mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la	
	cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore,	
	impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari	
	e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità,	
	trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori	
	e il pubblico.	
	ART. 3	
	Ammissione e numero degli associati	
	3.1 I soci dell'Associazione si distinguono in Soci Ordinari,	
	Soci Sostenitori, Soci Benemeriti.	
	3.2 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di	
	iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.	
	3.3 Sono Soci Sostenitori coloro che erogano in via ordinaria	
	contribuzioni volontarie aggiuntive rispetto alla quota	
	associativa annuale.	
	3.4 Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali	
	dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti	

	a favore dell'Associazione.	
	3.5 I Soci Benemeriti possono essere esentati dal pagamento	
	della quota annuale.	
	3.6 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso,	
	non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Se successivamente alla costituzione il numero dovesse	
	scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione	
	dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del	
	Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un	
	anno.	
	3.7 Possono aderire all'associazione le persone fisiche che	
	condividono le finalità della stessa e che partecipano	
	alle attività di interesse generale dell'associazione con	
	la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.	
	3.8 Chi intende essere ammesso come associato dovrà	
	presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che	
	dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e	
	luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti	
	telefonici e indirizzo di posta elettronica, ove in	
	possesso;	
	b) la dichiarazione di conoscere ed accettare	
	integralmente il presente Statuto, gli eventuali	
	regolamenti e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi associativi.	

	3.9 Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta	
	dall'esercente la responsabilità genitoriale sul	
	medesimo.	
	3.10 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con le finalità	
	perseguite e le attività di interesse generale svolte.	
	3.11 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura del Consiglio	
	Direttivo, nel libro degli associati.	
	3.12 Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	3.13 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal	
	Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60	
	giorni dalla comunicazione della deliberazione di	
	rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'Assemblea o, laddove previsto, il Collegio dei	
	Probiviri. In caso di rigetto della domanda, l'Assemblea	
	o il Collegio dei Probiviri, ove istituito delibera sulle	
	domande non accolte, se non appositamente convocati, in	
	occasione della loro successiva convocazione.	
	3.14 Lo status di associato è a tempo indeterminato.	
	L'ammissione ad associato può venire meno solo nei casi	
	previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni	
	che violino tale principio, introducendo criteri di	

	ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a	
	termine.	
	3.15 La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e	
	non rivalutabile.	
	ART. 4	
	Diritti ed obblighi degli associati	
	4.1 Gli associati hanno il diritto di:	
	- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli	
	stessi;	
	- votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi	
	nel libro degli associati e in regola con il pagamento	
	della quota associativa;	
	- essere informati sulle attività dell'associazione e	
	controllarne l'andamento;	
	- frequentare i locali dell'associazione;	
	- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni	
	promosse dall'associazione;	
	- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma	
	di attività;	
	- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute	
	nell'ambito dell'attività associativa e documentate;	
	- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;	
	- consultare i libri sociali e prendere visione dei	
	bilanci;	
	- ricevere le pubblicazioni della Pro Loco.	

	4.2 Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato,	
	sino al raggiungimento della maggiore età, dall' esercente	
	la responsabilità genitoriale sui medesimi.	
	4.3 I soci minori non possono ricoprire cariche sociali.	
	4.4 Gli associati hanno l'obbligo di:	
	- rispettare il presente Statuto e gli eventuali	
	Regolamenti interni;	
	- tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i	
	terzi, un comportamento improntato a spirito di	
	solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;	
	- versare la quota associativa secondo l'importo, le	
	modalità di versamento e i termini annualmente	
	stabiliti dal Consiglio Direttivo.	
	ART. 5	
	Perdita della qualifica di associato	
	5.1 La qualifica di associato si perde per recesso o	
	esclusione.	
	5.2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del	
	presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e	
	delle deliberazioni degli organi associativi, nonché	
	dello Statuto e dei Regolamenti interni dell'UNPLI - APS,	
	oppure arreca danni materiali o morali di una certa	
	gravità all'associazione, può essere escluso	
	dall'associazione su proposta del Consiglio Direttivo	
	mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e	

	dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.	
	La proposta di deliberazione di esclusione dovrà essere	
	comunicata preventivamente all'associato che potrà	
	presentare le proprie controdeduzioni all'Assemblea, che	
	dovrà esprimersi entro 60 giorni o comunque nella prima	
	seduta utile. Nelle ipotesi infra indicate l'associato	
	escluso non potrà ripresentare domanda di ammissione.	
	5.3 L'associato moroso nel pagamento della quota associativa	
	per più di due anni può essere escluso dall'associazione	
	con delibera del Consiglio Direttivo, previa	
	contestazione e salvo che regolarizzi i versamenti delle	
	quote pregresse entro 30 giorni dalla contestazione di	
	morosità.	
	5.4 L'esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di	
	mancato versamento della quota associativa annuale, anche	
	parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dal	
	Consiglio Direttivo.	
	5.5 L'associato può sempre recedere dall'associazione.	
	5.6 Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in	
	forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il	
	quale provvederà alla annotazione del recesso nel Libro	
	dei soci.	
	5.7 I diritti di partecipazione all'associazione non sono	
	trasferibili.	
	5.8 Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere	

	all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio	
	della stessa.	
	ART. 6	
	Organi	
	6.1 Sono organi della Pro Loco:	
	- l'Assemblea;	
	- il Consiglio Direttivo;	
	- il Presidente e il Vice Presidente;	
	- l'Organo di Controllo, ove istituito;	
	- il Revisore legale dei conti, ove obbligatorio ai	
	sensi delle disposizioni di legge vigenti;	
	- il Collegio dei Probiviri, ove istituito;	
	- il Presidente Onorario, ove istituito.	
	ART. 7	
	Assemblea	
	7.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è	
	costituita da tutti gli associati. Nell'Assemblea hanno	
	diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno	
	3 mesi, nel libro degli associati, e siano in regola con	
	il versamento della quota sociale dell'anno in cui si	
	svolge l'Assemblea.	
	7.2 Ciascun associato ha un voto.	
	7.3 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da	
	un altro associato avente diritto di voto mediante delega	
	scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.	

	Nell'Assemblea sono ammesse un numero massimo di 3 (tre)	
	deleghe per ogni associato presente avente diritto al	
	voto. Si applica, in quanto compatibile l'art. 2372,	
	comma 4 e 5, del Codice civile.	
	7.4 L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio	
	Direttivo e comunicata agli associati mediante avviso	
	scritto, anche in forma elettronica, almeno 10 giorni	
	prima della data fissata per l'Assemblea e deve contenere	
	l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della	
	prima convocazione e della seconda convocazione. In	
	difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei	
	termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze	
	cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. La	
	convocazione è comunicata contestualmente e nel termine	
	di 10 giorni prima della data di svolgimento agli Organi	
	delle Articolazioni Periferiche territorialmente	
	competenti per permettere l'invio di un proprio	
	rappresentante.	
	7.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione	
	o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona eletta a	
	Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.	
	7.6 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per	
	l'approvazione del bilancio di esercizio.	
	7.7 L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne	
	ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta	

			motivata da almeno un decimo degli associati.	
			7.8 L'Assemblea ha le seguenti competenze:	
			- elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo,	
			dell'Organo di Controllo, del Collegio dei Probiviri e	
			del soggetto incaricato della revisione legale dei	
			conti, ove obbligatori ai sensi delle disposizioni di	
			legge vigenti;	
			- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale	
			ove previsto;	
			- delibera sulla responsabilità dei componenti degli	
			organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto	
			legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione	
			di responsabilità nei loro confronti;	
			- delibera sugli eventuali contributi straordinari;	
			- delibera sulla esclusione degli associati;	
			- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o	
			dello Statuto;	
			- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
			- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della	
			domanda di ammissione di nuovi associati;	
			- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la	
			fusione o la scissione dell'associazione;	
			- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di	
			eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2.5 del	
			presente Statuto;	

	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge	
	alla sua competenza.	
	7.9 L'Assemblea è validamente costituita in prima	
	convocazione con la presenza della metà più uno degli	
	associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o	
	per delega e in seconda convocazione qualunque sia il	
	numero degli associati presenti aventi diritto di voto,	
	in proprio o per delega.	
	7.10 L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle	
	deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle	
	che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori	
	non hanno voto.	
	7.11 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni	
	dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal	
	Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci	
	presso la sede sociale; eventuali copie saranno a debito	
	del socio richiedente.	
	7.12 L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in	
	prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci	
	aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la	
	presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al	
	voto e l'Assemblea delibera con il voto favorevole della	
	maggioranza dei voti validi.	
	7.13 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la	
	devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di	

	almeno 3/4 degli associati.	
	7.14 È ammessa, previa approvazione di apposito regolamento,	
	la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano	
	per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che	
	tutti i partecipanti possano essere identificati e sia	
	loro consentito seguire la discussione ed intervenire in	
	tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;	
	verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera	
	tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove	
	pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde	
	consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul	
	relativo libro.	
	ART. 8	
	Il Consiglio Direttivo	
	8.1 Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà	
	e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale	
	risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi	
	motivi, revocato con motivazione.	
	8.2 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo	
	tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di	
	pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi	
	associativi.	
	8.3 Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea	
	della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni	
	dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la	

	gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione,	
	fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto	
	attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge	
	le seguenti attività:	
	- eleggere e revocare, fra i propri componenti, il	
	Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il	
	Tesoriere;	
	- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;	
	- formulare i programmi di attività associativa sulla	
	base delle linee approvate dall'Assemblea;	
	- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale	
	Bilancio sociale, documentando il carattere secondario	
	e strumentale di eventuali attività diverse svolte nei	
	documenti del Bilancio di esercizio;	
	- proporre le eventuali attività diverse e attestarne la	
	secondarietà e strumentalità, rispetto alle attività	
	di interesse generale;	
	- approvare il documento di previsione e programmazione	
	economica dell'esercizio;	
	- deliberare sulle domande di nuove adesioni;	
	- sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione dei	
	soci;	
	- deliberare sulla quota associativa annuale e sugli	
	eventuali contributi straordinari;	
	- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli	

		associati;	
		- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili	
		di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;	
		- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;	
		- stabilire i limiti massimi e le condizioni per i	
		rimborsi ai volontari delle spese effettivamente	
		sostenute e documentate per l'attività prestata ai	
		sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio	
		2017, n. 117;	
		- approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali	
		prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai	
		fini del regolare funzionamento delle attività	
		dell'APS;	
		- costituire Commissioni o Gruppi di lavoro, a cui	
		partecipano gli associati o esperti anche non soci,	
		per la definizione e la realizzazione concreta di	
		specifici programmi e progetti.	
		8.4 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto	
		costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli	
		associati.	
		8.5 L'Assemblea elegge tra i Soci i componenti del Consiglio	
		Direttivo, ai quali si applica l'art. 2382 Codice civile	
		riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al	
		conflitto di interessi degli amministratori si applica	
		l'articolo 2475-ter del Codice civile.	

	8.6 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 11	
	(undici) membri, che è tale da assicurare una equilibrata	
	rappresentatività degli iscritti.	
	8.7 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica	
	quattro anni e sono rieleggibili.	
	8.8 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in	
	caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di	
	quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal	
	Consiglio direttivo.	
	8.9 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno	
	quattro volte all'anno, o quando il Presidente lo ritenga	
	opportuno od a seguito di richiesta scritta di almeno due	
	terzi dei componenti il Consiglio Direttivo. La	
	convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma	
	elettronica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere	
	l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della	
	seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato	
	rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide	
	le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio	
	Direttivo. In caso di urgenza è ammessa la convocazione,	
	sino a 24 ore prima della data della riunione.	
	8.10 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute	
	consecutive senza giustificazione motivata, decadono	
	dalla carica.	
	8.11 In caso di morte, dimissioni, decadenza o esclusione di	

	consiglieri prima della scadenza del mandato, il	
	Consiglio direttivo viene integrato con i primi tra i	
	candidati non eletti, i quali rimangono in carica sino	
	alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In	
	caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non	
	eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla	
	surroga mediante elezione.	
	8.12 Il Consiglio direttivo decade laddove, per morte,	
	recesso o dimissioni, la composizione complessiva del	
	Consiglio stesso sia inferiore alla metà più uno del	
	totale dei componenti. In quest'ipotesi, l'Assemblea,	
	appositamente convocata dal Presidente uscente o dal Vice	
	Presidente, provvede tramite elezione al rinnovo	
	dell'intero organo entro due mesi.	
	8.13 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza	
	effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio	
	direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della	
	maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti	
	prevale il voto del Presidente.	
	8.14 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito	
	verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed	
	approvato di volta in volta dal Consiglio stesso,	
	consultabile da tutti i soci presso la sede sociale,	
	previa richiesta formale al Presidente.	
	8.15 Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti	

	del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche	
	mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso	
	strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza,	
	teleconferenza), secondo le modalità definite con	
	apposito regolamento. È altresì ammessa la manifestazione	
	del voto a scrutinio segreto, nelle ipotesi previste	
	dallo Statuto e dai Regolamenti, attraverso l'utilizzo di	
	apposita piattaforma di votazione on line, purché siano	
	garantiti sistemi di sicurezza e crittografia e la	
	capacità di conservazione dell'anonimato e della	
	sicurezza del voto espresso.	
	8.16 Il potere di rappresentanza attribuito agli	
	amministratori è generale, pertanto, le limitazioni di	
	tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono	
	iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o	
	se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.	
	ART. 9	
	Presidente – Vice Presidente	
	9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei	
	rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di	
	terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la	
	impegnano verso l'esterno.	
	9.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i	
	suoi componenti, e può essere riconfermato.	
	9.3 È autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni	

	di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche	
	amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati,	
	rilasciandone quietanze liberatorie, nonché a stipulare	
	tutti gli atti e contratti inerenti le attività	
	associative.	
	9.4 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio	
	Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per	
	dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi	
	motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza degli	
	aventi diritto.	
	9.5 Almeno un mese prima della scadenza del mandato	
	dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca	
	l'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio	
	Direttivo.	
	9.6 Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio	
	Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base	
	delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo	
	in merito all'attività compiuta.	
	9.7 Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i	
	propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua	
	attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato	
	nell'esercizio delle sue funzioni.	
	9.8 Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori	
	dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto	
	di voto, il Sindaco del Comune o suo Delegato o altre	

	autorità ed esperti.	
	ART. 10	
	Segretario e Tesoriere	
	10.1 Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio	
	Direttivo al proprio interno.	
	10.2 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i	
	verbali delle relative riunioni, cura la conservazione	
	della documentazione riguardante la vita della Pro Loco,	
	assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al	
	normale funzionamento degli uffici.	
	10.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente,	
	della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta	
	la gestione economica e finanziaria della Pro Loco.	
	10.4 Il Tesoriere è il responsabile della gestione	
	amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente	
	l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.	
	Cura la redazione del bilancio di esercizio e del	
	documento di programmazione economica sulla base delle	
	determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere è	
	conferito il potere di operare con banche e uffici	
	postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere	
	conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare	
	prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque	
	eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni	
	affidategli dagli organi statutari.	

	10.5 È possibile affidare i due incarichi ad un unico	
	Consigliere.	
	ART. 11	
	Organo di controllo	
	11.1 Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti	
	per legge ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore	
	viene eletto dall'Assemblea un organo di controllo	
	monocratico.	
	11.2 L'organo di controllo dura in carica per quattro	
	esercizi e deve essere scelto tra le categorie di	
	soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del	
	codice civile.	
	11.3 L'organo di controllo:	
	- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e	
	sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,	
	anche con riferimento alle disposizioni del decreto	
	legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;	
	- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile e sul suo concreto	
	funzionamento;	
	- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;	
	- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia	
	stato redatto in conformità alle linee guida di cui	
	all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017,	

	n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del	
	monitoraggio svolto.	
	11.4 L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla	
	documentazione dell'Associazione rilevante ai fini	
	dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di	
	controllo può in qualsiasi momento procedere, anche	
	individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a	
	tal fine, può chiedere agli amministratori notizie	
	sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati	
	affari.	
	11.5 L'Organo di controllo assiste alle riunioni del	
	Consiglio Direttivo e in tal caso può esprimere la sua	
	opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza	
	diritto di voto.	
	11.6 L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è a	
	titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese	
	effettivamente documentate.	
	ART. 12	
	Revisione legale dei conti	
	12.1 Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto	
	legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il	
	soggetto incaricato della revisione legale dei conti.	
	12.2 L'incarico della revisione legale dei conti può essere	
	affidato all'Organo di controllo, a condizione che sia	
	revisore legale iscritto nell'apposito registro.	

	12.3 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo	
	contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art.	
	31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,	
	l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei	
	conti o una Società di revisione legale iscritti	
	nell'apposito registro.	
	ART. 13	
	Collegio dei Probiviri	
	13.1 Il Collegio dei Probiviri, se istituito, è composto di	
	tre membri, scelti tra i soci della Pro Loco, eletti a	
	votazione segreta dall'Assemblea degli associati. Il	
	collegio designa al suo interno il Presidente con	
	votazione segreta.	
	13.2 I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto	
	delle norme statutarie e di giudicare nel caso di	
	controversia fra gli associati, oltre che intervenire in	
	tutte le ulteriori ipotesi previste dal presente Statuto.	
	13.3 I Probiviri durano in carica 4 anni e non decadono in	
	caso di decadenza del Consiglio Direttivo. I componenti	
	sono rieleggibili fino a due mandati consecutivi.	
	ART. 14	
	Presidente Onorario	
	14.1 Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea	
	per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore	
	della Pro Loco.	

	14.2 Al Presidente Onorario possono essere affidati dal	
	Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di	
	eventuali contatti con altri Enti.	
	ART. 15	
	Patrimonio e risorse economiche	
	15.1 Il patrimonio dell'Associazione costituito da beni	
	mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi,	
	rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo	
	svolgimento dell'attività statutaria, ai fini	
	dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.	
	15.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed	
	avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a	
	fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,	
	amministratori ed altri componenti degli organi sociali,	
	anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di	
	scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	15.3 Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede	
	al funzionamento ed allo svolgimento della propria	
	attività sono:	
	a) quote e contributi dei Soci e di privati;	
	b) eredità, donazioni e legati;	
	c) finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri	
	finanziamenti europei per progetti finalizzati al	
	raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il	
	sostegno alle attività della Pro Loco;	

	d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali,	
	di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati	
	al sostegno di specifici e documentati programmi	
	realizzati nell'ambito dei fini statutari;	
	e) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;	
	f) entrate derivanti raccolta fondi; l'Associazione	
	provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto	
	dalla normativa vigente;	
	g) ogni altra entrata, compatibile con le finalità	
	sociali dell'associazionismo di promozione sociale,	
	che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al	
	raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto	
	dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa	
	vigente;	
	h) attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del	
	Terzo Settore (purché lo Statuto lo consenta e siano	
	secondarie e strumentali).	
	15.4 Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della Pro	
	Loco sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle	
	finalità della stessa e non possono essere divisi e/o	
	distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.	
	15.5 Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco	
	devono essere reinvestiti a favore delle attività	
	istituzionali statutariamente previste.	
	15.6 L'Associazione, ai fini del riconoscimento della	

	personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n.	
	117 del 2017, si è dotata del patrimonio minimo richiesto	
	dalle disposizioni del citato Decreto. Quando risulta che	
	il patrimonio minimo previsto dalle disposizioni di legge	
	vigenti è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di	
	perdite, il Consiglio Direttivo, e nel caso di sua	
	inerzia, l'Organo di controllo, devono senza indugio,	
	convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione	
	del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la	
	prosecuzione dell'attività in forma di associazione non	
	riconosciuta, la fusione o lo scioglimento.	
	ART. 16	
	Bilancio di esercizio	
	16.1 L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio	
	annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.	
	16.2 Esso è predisposto dal Tesoriere, sulla base delle	
	determinazioni del Consiglio Direttivo e viene approvato	
	dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura	
	dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.	
	16.3 Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso	
	il Registro unico nazionale del terzo settore entro i	
	termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.	
	16.4 Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla	
	normativa vigente, deve rappresentare in maniera	
	veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario	

	dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti	
	previsti dalla normativa stessa.	
	16.5 Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative	
	dello stesso, devono essere affissi presso la sede	
	sociale.	
	16.6 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi	
	dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.	
	117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro	
	unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio	
	sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è	
	predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato	
	dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura	
	dell'esercizio cui si riferisce.	
	ART. 17	
	Libri sociali	
	17.1 L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori	
	previsti dalla normativa vigente:	
	- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio	
	Direttivo;	
	- registro dei volontari, che svolgono la loro attività	
	in modo non occasionale;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni	
	dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche	
	i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del	
	Consiglio Direttivo;	

	- libro delle adunanze e delle deliberazioni del	
	Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni	
	dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso	
	organo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli	
	eventuali altri organi associativi, tenuti a cura	
	dell'organo cui si riferiscono.	
	17.2 Tutti gli associati in regola con il versamento delle	
	quote sociali hanno diritto, previa domanda scritta al	
	Presidente, di esaminare i libri sociali, presso la sede	
	legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della	
	richiesta formulata, nei giorni e negli orari stabiliti	
	dal Presidente.	
	ART.18	
	Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	
	18.1 Al fine di assumere la qualifica di associazione di	
	promozione sociale, l'Associazione si iscrive nella	
	relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo	
	Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto	
	legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni,	
	tramite il proprio legale rappresentante o il legale	
	rappresentante della rete associativa UNPLI - APS cui	
	aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48	
	dello stesso decreto nonché del D.M. n. 106/2020 e	

		successive modificazioni e integrazioni. Iscrive inoltre	
		nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni	
		fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.	
	18.2	Una volta iscritta, l'Associazione indica	
		obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e	
		nelle comunicazioni al pubblico gli estremi	
		dell'iscrizione.	
		ART. 19	
		Volontari	
	19.1	I volontari sono persone che per loro libera scelta	
		svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in	
		favore della comunità e del bene comune, mettendo a	
		disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.	
	19.2	La loro attività deve essere svolta in modo personale,	
		spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche	
		indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	19.3	L'attività dei volontari non può essere retribuita in	
		alcun modo, neppure dai beneficiari.	
	19.4	Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione	
		soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate	
		per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle	
		condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio	
		Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di	
		tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono	
		essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti	

	dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.	
	19.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi	
	forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con	
	ogni altro rapporto di lavoro retribuito con	
	l'associazione.	
	19.6 L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli	
	infortuni e le malattie connessi allo svolgimento	
	dell'attività di volontariato, nonché per la	
	responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18	
	del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.	
	ART. 20	
	Lavoratori	
	20.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o	
	avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra	
	natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia	
	necessario ai fini dello svolgimento delle attività di	
	interesse generale e al perseguimento delle finalità	
	statutarie.	
	20.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati	
	nell'attività non può essere superiore al 50% del numero	
	dei volontari o al 5% del numero degli associati	
	ART. 21	
	Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo	
	21.1 In caso di cessazione, estinzione o scioglimento	
	dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto,	

	previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico	
	nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45	
	decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro	
	organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e	
	salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre	
	associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità e	
	preferibilmente operante nello stesso Comune, in	
	conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge	
	vigenti.	
	21.2 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più	
	liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.	
	ART. 22	
	Disposizioni transitorie	
	22.1 L'efficacia dell'inserimento nella denominazione	
	dell'Associazione dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo	
	negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno	
	distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle	
	indicazioni di "APS", "associazione di promozione	
	sociale", sono sospensivamente condizionati	
	all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione	
	del Registro unico nazionale del Terzo settore.	
	22.2 A decorrere dal conseguimento della personalità	
	giuridica, le modifiche dell'atto costitutivo e dello	
	Statuto acquistano efficacia e sono opponibili ai terzi,	
	a meno che l'ente provi che i terzi ne erano comunque a	

conoscenza, soltanto a seguito della loro iscrizione nel

Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 23

Rinvio

23.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente

Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle

deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto

previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e

successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni

nazionali e regionali vigenti in materia e, in quanto

compatibili, dal Codice civile.

Firmato:

Roberto Cristofolletti

ANDREA GIANNINI, NOTAIO